



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/02/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO Prot. n° 17664/269pfi24-25/GC/blp del 27 GENNAIO 2025, FERNANDES CARDOSO JOAO GABRIEL.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti**;

PREMESSO

che il **Procuratore Federale Interregionale** con nota del **27 GENNAIO 2025**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

- *Il sig. **FERNANDES CARDOSO JOAO GABRIEL**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montescaglioso Calcio (già A.S.D. Città dei Sassi Matera); per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, nella medesima data del 4.7.2024, moduli per il tesseramento per la stagione sportiva 2024-2025 sia per la società A.S.D. Città dei Sassi Matera, oggi denominata A.S.D. Montescaglioso Calcio, che per la società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l.; tutto ciò modificando la propria firma di sottoscrizione del tesseramento per la seconda società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l. rispetto a quella apposta su quello per la società A.S.D. Città dei Sassi Matera.;*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **24 FEBBRAIO 2025**, constatata la regolarità della comunicazione al **Deferito**, sig. **FERNANDES CARDOSO JOAO GABRIEL**, a mezzo **PEC** indirizzata, dato atto della presenza in aula dello stesso, rappresentato e difeso dall'Avv. **Arturo Perugini**, giusta nomina di fiducia ritualmente conferita e in atti prodotta - collegato in videoconferenza - nonché della **PROCURA FEDERALE** nella persona dell'Avv. **Alessandro Colonna**, presente in aula; preso atto dell'impossibilità di procedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S.** prevista; verificata la funzionalità del collegamento con il difensore del **Deferito** nonché la libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, il **T.F.T.** procedeva all'audizione dell'Avv. **Perugini**, il quale si riportava alla propria memoria difensiva, chiedendone integrale accoglimento. In particolare, l'Avv. **Perugini** insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori (CTU grafologica)

nonché, in via principale, per il rigetto del **Deferimento**, non essendo stata fornita alcuna prova circa la trasmissione, al sig. **Panarella Leonardo** (Presidente della Società ASD Città dei Sassi Matera attuale ASD Montescaglioso), del contratto di cui, lo stesso **Panarella**, si era reso disponibile alla produzione. L'Avv. **Perugini**, pertanto, ha escluso l'esistenza di un doppio tesseramento, dal momento che, le firme apposte sul modulo di tesseramento della ASD Città dei Sassi Matera, sono false; deducendo, inoltre, come non ci sia prova che il soggetto con cui il dirigente della **ASD Città dei Sassi Matera** stesse interloquendo fosse il padre del **Cardoso**, né vi è stato, su tale circostanza, alcun accertamento da parte della **Procura Federale**;

Che l'Avv. **Alessandro Colonna** per la **PROCURA FEDERALE** si opponeva alle richieste istruttorie formulate dalla difesa del **Deferito**, facendo presente come, nelle conversazioni intercorse tra il padre dello stesso e il dirigente della **ASD Città dei Sassi Matera**, fosse evidente l'esistenza di un vincolo contrattuale valido per tre anni, ribadendo come lo stesso **Cardoso** avesse dichiarato di aver modificato il proprio modo di firmare dal momento in cui era diventato maggiorenne.

L'Avv. **Colonna**, pertanto, nel riportarsi ai motivi del **Deferimento**, insisteva per la responsabilità a carico del **Deferito** e formulava la seguente richiesta:

- per **FERNANDES CARDOSO JOAO GABRIEL**, squalifica di 6 (SEI) giornate, da scontare nel campionato di competenza;

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed al **Deferito** ascritti;

Rilevato come il **Deferito**, in sede di audizione innanzi alla **Procura Federale**, abbia negato di aver apposto la propria firma sul Modulo di Tesseramento, per la Stagione Sportiva 2024/2025, e sul Contratto Tipo di Collaborazione Coordinata e Continuativa con la **ASD Città dei Sassi Matera**, disconoscendo, pertanto, quelle presenti sulla ridetta documentazione, e come, lo stesso **Fernandes Cardoso**, abbia confermato tale circostanza anche in sede dibattimentale;

Osservato come, al termine dell'attività di indagine svolta, la **Procura Federale** così concludeva: *le evidenze fornite in sede di audizione dal calciatore rendono ragionevolmente credibili le sue dichiarazioni, con particolare riferimento al fatto che: 1. non aveva senso sottoscrivere un contratto con la Città dei Sassi di Matera che gli offriva 3.000 Euro a stagione rispetto ai 30.000 Euro del Casarano, oltre ai bonus e rimborsi; 2. Aveva sempre utilizzato una firma in corsivo, per esteso, apponendo il segno del tilde sul nome Joao, che mancava solamente sui documenti di tesseramento del 4.7.2024;*

Valutato come, a seguito dell'audizione del sig. **Leonardo Panarella**, Presidente della **ASD Città dei Sassi Matera**, la **Procura Federale** così concludeva: *è altrettanto vero che le dichiarazioni rese dal PANARELLA e la relativa documentazione fornita a riscontro, non sciolgono i dubbi sulla possibile apocrifia della firma presente sui documenti del 4.7.2024. Invero: - **egli, anche se non fornisce prova**, conferma l'autenticità delle firme del tesserato;*

Rilevato ulteriormente, come, sempre nella relazione conclusiva della **Procura Federale** sia stato messo in evidenza che: *la firma del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel, a vista d'occhio, risulta identica (salvo l'apposizione del*

segno del tilde) a quella presente sui moduli di tesseramento della stagione sportiva 2023-24 con il Matera Calcio, sulla lista di trasferimento con l'Altamura del 23-24 e sul suo passaporto; - Appare alquanto singolare che la firma del calciatore sia stata dallo stesso personalizzata (cioè, variata nella forma e nell'estensione) proprio a partire dalla sottoscrizione dei moduli di tesseramento con il Casarano per la stagione corrente; - risultano (asseritamente), interlocuzioni, tramite chat di WhatsApp, tra il Panarella ed il padre del calciatore, ove, in una circostanza, si fa riferimento alla necessità di chiamare il referente del Casarano per dirgli che la Città dei Sassi di Matera aveva un diritto di tre anni sul calciatore;

Preso atto, infine, delle conclusioni della **Procura Federale**, per cui: non è da escludersi del tutto l'ipotesi che il calciatore abbia accettato il tesseramento con la Città dei Sassi anche per la stagione 2024-25, salvo poi aderire all'offerta molto più allettante del Casarano, sottoscrivendo (a distanza, tramite strumenti telematici) il relativo contratto nella stessa data (04.07.2024) in cui risulta aver firmato i documenti di tesseramento ed il Contratto Co.Co.Co. con la Città dei Sassi di Matera;

Considerato ulteriormente come, tanto il ridetto Contratto, quanto il Modulo di richiesta di tesseramento per la Stagione Sportiva 2024/2025, non siano stati prodotti in forma originale e rilevato come, gli stessi, da quanto emerso anche in sede dibattimentale, sarebbero stati sottoscritti a distanza (trovandosi il **calciatore** in Brasile) e, pertanto, non nella sede della **Società**;

Rilevato come, dagli screenshot delle chat WhatsApp prodotte in atti, non sia possibile addivenire ad una ricostruzione rigorosa e puntuale della vicenda, data la loro frammentarietà e lacunosità; né, pertanto, può esservi certezza sulla reale volontà del **calciatore** di rinnovare il tesseramento con l'**ASD Città dei Sassi Matera**, non essendoci traccia di alcuna messaggistica diretta intercorsa tra questi e la **Società**; né, tantomeno, vi è certezza circa l'identità dell'interlocutore (tale **Ernesto Pai Golei**) con cui il **Presidente** del ridetto **Sodalizio** scambiava i messaggi di chat, né circa l'assunto che questa persona fosse effettivamente il padre del calciatore **Deferito**. Non vi è prova, infine, della trasmissione - sia mediante strumenti ordinari che attraverso servizi certificati - della ridetta documentazione dal **calciatore** (o comunque da un suo rappresentante) alla **Società**;

Ritenuto come i mezzi istruttori richiesti dalla difesa del **Cardoso** non possano essere ammessi, dal momento che, la documentazione prodotta al vaglio di questo **Organo di Giustizia Sportiva** si basa esclusivamente su copie derivanti da una scansione degli atti, quando, invece, la CTU grafologica - che ad ogni modo, nel caso di specie, appare del tutto ridondante - per costituire piena prova, dovrebbe essere espletata sui documenti in originale e non su copie fotostatiche o scansionate, come si evince chiaramente dai recenti sviluppi giurisprudenziali, per cui: **la perizia grafologica deve essere eseguita sull'originale, se disponibile. In caso contrario, la prova dell'autenticità della sottoscrizione può essere fornita attraverso altri mezzi ammissibili o, in via residuale, tramite una perizia sulla copia, con valore meramente indiziario (cfr. Cass. Civ., III Sez., Ordinanza n. 2777 del 04/02/2025);**

Valutato ulteriormente ed a tal uopo, come il **Parere pro veritate** prodotto dal **deferito** - consistente in una consulenza tecnico-grafica, in base alla quale le firme presenti sulla documentazione innanzi menzionata vengono ritenute apocrife

- non possa costituire mezzo di prova, dal momento che, da un lato, gli accertamenti nella stessa compendiate sono stati eseguiti su copie scansionate e, dall'altro, essendo un atto di parte, non può essere considerato obiettivo, anche sulla base delle recenti pronunce di legittimità, per cui, *in tema di parere pro veritate, c'è sempre il fondato rischio che questo non risulti **super partes**, cioè equidistante e indipendente dagli interessi delle parti, bensì diventi una sorta di "parere a tesi", che, in quanto tale, si avvicina troppo alla tesi della parte che lo ha commissionato per supportarne meglio le ragioni nella causa giudiziaria specifica in cui è coinvolta (cfr. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 34658/2022);*

Ritenuto nondimeno come, a parere di questo **Collegio**, non risulti provata - sia sulla base della discussione dibattimentale, sia in virtù di quanto emerge dalle stesse conclusioni della **Procura Federale** - la circostanza per cui il calciatore **Fernandes Cardoso Joao Gabriel** avrebbe sottoscritto, nella medesima data del 04/07/2024, i Moduli di tesseramento relativi alla stagione sportiva 2024/2025 sia per la società **A.S.D. Città dei Sassi Matera** che per la società **S.S.D. Casarano Calcio s.r.l.**; né la circostanza per cui, lo stesso, avrebbe firmato il Contratto Tipo di Collaborazione Coordinata e Continuativa con il ridetto **Sodalizio**, oltre all'Autocertificazione di residenza, essendo, **l'Organo inquirente**, giunto a tali conclusioni su basi meramente ipotetiche e deduttive e non avendo fugato, di conseguenza, alcun dubbio circa l'autenticità o meno delle firme apposte sulla ridetta documentazione;

Valutato infatti come, in sede di indagini, la **Procura Federale** si sia limitata ad ascoltare il **calciatore** e i **dirigenti** (**Panarella** e **De Bellis**) delle **Società** coinvolte, non avendo, tuttavia, acquisito alcun ulteriore elemento idoneo a comprovare l'asserita apocrifia ovvero la genuinità delle firme imputate al **Cardoso**; ragion per cui, il formulato giudizio "visivo", così come quello deduttivo, posti a fondamento del **Deferimento**, mal si conciliano con i principi cardine dell'onere della prova che, nel caso di specie, non può intendersi raggiunta;

Ritenuto, in conclusione, come la responsabilità ascritta al **Deferito** circa la presunta sottoscrizione di documentazione che, la **Procura Federale**, ritiene essere avvenuta in violazione del **Codice di Giustizia Sportiva** e della **Normativa Federale**, sulla base di valutazioni e deduzioni ipotetiche, possa essere esclusa, in quanto, le divergenze comunque riscontrabili, avrebbero necessitato di un più completo ed approfondito accertamento in sede istruttoria, quantomeno in termini di principio di prova idoneo a corroborare la tesi accusatoria (cfr. *Corte Federale di Appello, IV Sez. 6 novembre 2020, n.44*).

P.Q.M.

il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** così provvede:

- **Proscioglie il Deferito FERNANDES CARDOSO JOAO GABRIEL da ogni incolpazione ad egli ascritta.**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le

sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 28/02/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)